

Numero
1413

sl

0

Bellinzona
26 marzo 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gran Consiglio del Cantone Ticino

sgc@ti.ch

Rapporto 2024 sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) prevede che il Cancelliere dello Stato rediga annualmente un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

Vi sottoponiamo il rapporto relativo al 2024, dodicesimo anno di applicazione della legge, rilevando che sono state presentate 232 domande di accesso a documenti ufficiali, un numero che dopo la diminuzione del 2023, torna sui livelli raggiunti nel 2021 e nel 2022. I Comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso dei cittadini (88%). Le autorità continuano ad applicare correttamente la legge accordando l'accesso nell'82 per cento dei casi (87% se si considerano anche gli accessi accordati in misura parziale).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Allegati:

- Rapporto LIT 2024
- Rapporto LIT 2024 in breve

Copia a:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)

Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato

RAPPORTO 2024



Indice

1. Introduzione	3
2. Informazione attiva	3
3. Informazione passiva	5
3.1 Principio di trasparenza in Svizzera	5
3.2 Servizio per la trasparenza	5
3.2.1 Consulenza	6
3.2.2 Informazione e formazione	6
3.3 Domande di accesso.....	7
3.4 Commissione di mediazione indipendente LIT.....	8
3.5 Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.....	9
3.6 Tribunale cantonale amministrativo	12
3.7 Tribunale federale	12
3.8 Costi	12
3.9 Problematiche	13
3.10 Confronto 2013-2024	13
4. Sintesi e conclusioni	16

1. Introduzione

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) dispone che il Cancelliere dello Stato ogni anno sottoponga un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti sottoposti alla legge, dal Servizio per la trasparenza, dalla Commissione di mediazione indipendente, dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e dal Tribunale cantonale amministrativo, questo rapporto verificherà l'applicazione della LIT nel 2024.

Si tratta del **dodicesimo anno di applicazione**, pertanto continuano ad aumentare i dati a disposizione e di conseguenza cresce l'accuratezza delle analisi statistiche, beninteso entro i limiti derivanti dall'esiguità dei numeri in gioco; si rammenta che il rapporto del Cantone Ticino è l'unico in Svizzera che può contare sui dati concernenti le domande di accesso presentate in ogni Comune.

Per favorire la comprensione vengono riproposte, di seguito e all'inizio di alcune sezioni del rapporto, brevi spiegazioni già contenute nei rapporti degli anni precedenti.

In sintesi la LIT ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di aumentare la fiducia nelle istituzioni. Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione adeguata, chiara e tempestiva (informazione attiva), dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali (informazione passiva), tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se a seguito della domanda di accesso l'autorità non risponde, nega o limita il diritto di accesso, oppure chiede emolumenti ritenuti troppo elevati, è possibile rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente e/o chiedere all'autorità l'emanazione di una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge si applica a Cantone, Comuni, corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e organismi incaricati di compiti di interesse pubblico.

2. Informazione attiva

L'obbligo per le autorità di informare la popolazione è sancito dall'art. 56 della Costituzione («ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti») ed è fissato in altri atti normativi cantonali come la legge organica comunale o il regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato. La LIT ribadisce questo principio e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, se sussiste un interesse generale e non vi si oppongono interessi pubblici e privati preponderanti; inoltre dispone di privilegiare la pubblicazione su internet e di comunicare garantendo la parità di trattamento dei media.

Le informazioni messe a disposizione su internet da Comuni e Cantone, oltre a rendere più trasparente il funzionamento delle amministrazioni, consentono di evitare che i cittadini debbano chiedere l'accesso ai documenti tramite la procedura prevista dalla LIT; una procedura che, in caso di interessi contrastanti, può diventare lunga e per le autorità dispendiosa in termini di tempo. È quindi importante che le autorità pubblichino tempestivamente le informazioni di interesse generale, in particolare i documenti ufficiali.

Diversi Comuni hanno fatto sapere di aver migliorato la loro informazione attiva rinnovando e

aumentando i contenuti dei propri siti internet, pubblicando bollettini, riviste, circolari e newsletter, usando social media e applicazioni di messaggistica e organizzando incontri pubblici.

Per quanto riguarda il Cantone, anche nel 2024 le autorità si sono impegnate nel promuovere una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta. Tutto ciò nel rispetto del mandato costituzionale, delle leggi e delle direttive sull'informazione, che dispongono di informare adeguatamente la popolazione.


Tenendo conto dell'evoluzione delle abitudini informative della popolazione, le autorità cantonali hanno quindi continuato a sviluppare i propri canali di comunicazione digitali – in particolare le pagine web e i profili ufficiali sui social media – a complemento degli strumenti tradizionali e alla comunicazione attraverso i media.

Proseguono anche le iniziative per avvicinare la popolazione alle istituzioni e alla vita pubblica. Nel 2024 sono state organizzate 122 visite guidate a Palazzo delle Orsoline (1'698 partecipanti), 90 delle quali per classi della scuola dell'obbligo. Le visite guidate si sono dimostrate in questi anni uno strumento importante, in particolare per far conoscere ai giovani le attività e il funzionamento dello Stato.

3. Informazione passiva

3.1 Principio di trasparenza in Svizzera

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni persona di accedere ai documenti ufficiali senza motivare la richiesta, è riconosciuto in maniera completa in decine di Stati e in quasi tutta la Svizzera; oggi sono ventitré i cantoni che lo applicano, oltre alla Confederazione, come rappresentato nella figura seguente.



Anno d'inizio di applicazione del principio di trasparenza (Cantoni e Confederazione)

3.2 Servizio per la trasparenza


Come stabilito dal regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), la Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza; essa designa al proprio interno un servizio incaricato di fornire consulenza (al pubblico, alle autorità e ai soggetti sottoposti alla LIT), di assicurare l'informazione e la formazione e di coordinare l'attuazione della legge. Il Servizio per la trasparenza fa parte dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato (assieme alla consulenza giuridica e ai servizi legislazione, pari opportunità e protezione dei dati).

3.2.1 Consulenza


Nel 2024 il Servizio ha fornito **109 consulenze** (89 nel 2023). Le consulenze vanno evase in tempi brevi poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso il più presto possibile, di regola entro quindici giorni; le consulenze sono state fornite nel 98 per cento dei casi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta (96% nel 2023).

Il Servizio principalmente spiega le procedure da seguire e risponde a domande concernenti l'accessibilità dei documenti. Le indicazioni fornite continuano a trovare conferma nella giurisprudenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e del Tribunale cantonale amministrativo.

Come sempre le autorità che si sono maggiormente rivolte al Servizio sono state quelle comunali (primo grafico) così come comunale è stato l'ambito delle consulenze (secondo grafico). In pratica, le consulenze interessano soprattutto l'accessibilità di documenti redatti o detenuti dai Comuni.



Provenienza delle richieste di consulenza



Ambito delle richieste di consulenza

3.2.2 Informazione e formazione

Il principale vettore di informazioni sulla legge è lo spazio web consultabile all'indirizzo **www.ti.ch/trasparenza**, attivo dal dicembre 2012.

Le pagine sono state visualizzate 10'255 volte (3'668 volte nel 2023, ma l'incremento è da relativizzare a causa del cambiamento delle metriche); tra le più visitate quella con la giurisprudenza, quella contenente il formulario per esercitare il diritto di accesso e le lettere tipo per il pubblico e le autorità e quella che tratta della protezione dei dati. È sempre molto scaricata la Guida alla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato.

Il Servizio per la trasparenza è a disposizione di quanti desiderano effettuare formazioni; nel 2024 se ne sono tenute due, organizzate dall'Istituto della formazione continua, nell'ambito del corso di quadro dirigente degli enti locali e dei corsi brevi per quadri, segretari, specialisti e tecnici comunali.


3.3 Domande di accesso

Il regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.


I dati forniti tramite un formulario messo a disposizione su internet indicano che nel 2024 **sono state presentate 232 domande di accesso a documenti ufficiali** (203 nel 2023).

Il primo grafico mostra che come d'abitudine **la maggior parte delle domande di accesso è stata indirizzata ai Comuni**.

Il secondo grafico evidenzia che **l'accesso è stato accordato nell'82 per cento dei casi** (come nel 2023), valore che sale all'87 per cento se si considerano gli accessi accordati in maniera parziale (85% nel 2023).



Destinatari delle domande di accesso



Esito delle domande di accesso

La legge si applica anche a enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e altri organismi incaricati di compiti pubblici (aziende comunali, patriziati, parrocchie, consorzi di Comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ATT, EOC, USI, SUPSI ecc.); a queste entità – quest'anno si è trattato di istituti di diritto pubblico – sono state indirizzate 6 domande di accesso (una sola nel 2023).

Nel 2024 i Comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 55 su 106 (45 su 106 nel 2023).

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel regolamento della LIT; nel 2024 **sono stati percepiti emolumenti in 11 casi** (10 nel 2023).

La legge prevede che alle domande di accesso venga data risposta al più presto, di regola entro quindici giorni, termine che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2024 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 73 volte** (59 nel 2023).

La tabella seguente illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

	Domande presentate	Accesso accordato	Accesso parzialmente accordato	Accesso negato	Domande ritirate	Domande pendenti	Termine prorogato	Percepiti emolumenti
Comuni	204	151	8	20	16	20	67	11
Cantone	22	13	1	5	2	5	2	0
Altri	6	5	1	1	0	0	4	0
Totale	232	169	10	26	18	25	73	11

Anche nel 2024 i **documenti ufficiali maggiormente richiesti hanno interessato l'ambito edilizio**, come indicato da 26 Comuni (29 nel 2023).

3.4 Commissione di mediazione indipendente LIT

La Commissione di mediazione indipendente LIT, composta da una presidente, due membri e tre supplenti, designati dal Consiglio di Stato, promuove e facilita la risoluzione rapida e alternativa delle controversie sorte in applicazione della legge.

Nel 2024 **sono state inoltrate alla Commissione 19 domande di mediazione** (23 nel 2023). Quattro casi concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone, dodici ad autorità comunali e tre ad altri soggetti.

Le domande sono state inoltrate in tredici casi da persone il cui accesso era stato negato, limitato, differito o condizionato, in tre casi da persone che non avevano ricevuto risposta dall'autorità entro i termini previsti dalla legge, in due casi perché l'autorità avrebbe reso accessibili documenti contenenti dati personali e in un caso per contestazione degli emolumenti.

Le mediazioni concernevano l'accesso a documenti relativi a edilizia privata (otto casi), a documentazione su gratuito patrocinio, a documentazione concernente dei collaudi, a un contratto di prestazione per la raccolta di rifiuti vegetali, a documentazione relativa a controlli radar, a dei contratti con aziende del tabacco, a documentazione relativa a una mostra di un museo, a una risoluzione governativa, a un messaggio municipale, al contenuto di un provvedimento disciplinare, a rapporti d'attività del controllo cantonale delle finanze, a verbali d'ispezione.

L'esito delle procedure di mediazione è stato positivo in tre casi. Nove casi sono stati stralciati: due perché l'autorità responsabile non ha partecipato alla seduta di mediazione, due perché i terzi interessati non hanno partecipato alla seduta di mediazione, due perché il richiedente ha rinunciato alla procedura di mediazione, uno perché, in mancanza dell'accordo dei partner di progetto l'autorità responsabile non ha voluto rilasciare i documenti, uno perché i documenti richiesti non sono più reperibili, uno perché l'autorità ha sostenuto di non sottostare alla LIT.

Tre procedure hanno avuto esito negativo mentre quattro sono ancora in sospeso.

Delle otto procedure del 2023 ancora in corso nel 2024, una ha avuto esito positivo, tre negativo e una è ancora sospesa. Tre procedure sono invece state stralciate: due perché il richiedente ha rinunciato alla procedura di mediazione e una perché l'autorità responsabile non ha partecipato alla seduta.

3.5 Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CPDT).

Nel corso del 2024 in materia LIT **sono stati inoltrati alla CPDT 20 ricorsi** (16 nel 2023). La Commissione nel corso dell'anno ha evaso 15 incarti (14 nel 2023):

- la prima decisione ha per oggetto un ricorso di quattro persone fisiche, volto ad ottenere l'annullamento di una decisione comunale, mediante la quale è stato concesso l'accesso parziale a documenti inerenti un progetto edilizio. La stessa è stata emanata in seguito alla sentenza n. 52.2018.525 del 14 novembre 2019 del Tribunale cantonale amministrativo. La CPDT ha respinto il ricorso con l'argomentazione che l'avvenuta pubblicazione della domanda di costruzione ordinaria ha reso di dominio pubblico la relativa documentazione ed esclude di per sé la legittimità al segreto della documentazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 LIT e 10 capoverso 1 RLIT. Per quanto attiene la restante documentazione richiesta, la CPDT ha precisato che questa non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del proprietario o di terze persone. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il proprietario ed altre persone. In particolare la sfera privata e familiare del proprietario ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle sue proprietà non è toccata. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del diritto di accesso previste dagli articoli 10 capoverso 1 lettera e) e 12 LIT non sono in concreto adempiute;
- la seconda decisione ha per oggetto un ricorso presentato da una persona fisica, volto ad ottenere l'annullamento di una decisione comunale, mediante la quale è stato concesso l'accesso a documenti inerenti un progetto edilizio. La CPDT ha parzialmente accolto il ricorso, riformando la decisione municipale nel senso che è concesso l'accesso alla documentazione richiesta, con l'anonimizzazione dei dati personali dei proprietari del fondo in quanto non necessariamente richiesti dai richiedenti. La CPDT ha ritenuto che la documentazione richiesta non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato della ricorrente o di terze persone. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra i proprietari ed altre persone. In particolare la sfera privata e familiare dei proprietari ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie della loro proprietà non è toccata. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del diritto di accesso previste dagli articoli 10 capoverso 1 lettera e) e 12 LIT non sono in concreto adempiute;
- la terza decisione ha per oggetto la domanda di una persona posta a un'autorità cantonale, volta ad ottenere l'accesso a una serie di documenti inerenti la circolazione stradale. La CPDT ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza della capacità processuale del ricorrente, in mancanza della ratifica del gravame da parte del co-curatore;
- la quarta decisione ha per oggetto la domanda di una persona fisica posta ad una persona giuridica e volta ad ottenere l'accesso ad una serie di documenti riferiti a situazioni o prestazioni da essa fornite. La CPDT ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando alla persona giuridica di concedere l'accesso ad una parte della documentazione richiesta, in osservanza dell'art. 12 cpv. 1 LIT e dietro il pagamento dell'emolumento richiesto. La CPDT ha in particolare osservato che è inverosimile che parte della documentazione richiesta non sia a disposizione. Inoltre il diniego al diritto di accesso conseguito dall'autorità sulla base dell'articolo 10 capoverso 1 lettere e e f LIT non può essere tutelato, in quanto non sufficientemente motivato;
- la quinta decisione ha per oggetto la domanda di una persona posta a un'autorità comunale, volta ad ottenere l'accesso a una serie di documenti concernente una persona giuridica e

l'attività comunale. La CPDT ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando al Comune di concedere uno dei documenti richiesti, in osservanza dell'articolo 12 LIT. La CPDT ha ritenuto che non sussistono, e nemmeno sono state fatte valere, eccezioni al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 LIT;

- la sesta decisione ha per oggetto un ricorso di otto persone fisiche, volto a ottenere l'annullamento di una decisione comunale, mediante la quale è stato concesso l'accesso a documenti inerenti un progetto edilizio. La CPDT ha accolto parzialmente il ricorso, riformando la decisione nel senso che ha ordinato al Comune di concedere al richiedente l'accesso ai documenti richiesti anonimizzando i dati personali di terze persone e aziende, considerato che il richiedente non si è opposto all'anonimizzazione di tali dati. La CPDT ha argomentato che l'avvenuta pubblicazione della domanda di costruzione ordinaria ha reso di dominio pubblico la relativa documentazione ed escluderebbe di per sé la legittimità al segreto della documentazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 LIT e 10 capoverso 1 RLIT. Per quanto attiene la restante documentazione richiesta, la CPDT ha precisato che questa non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del proprietario o di terze persone. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il proprietario ed altre persone. In particolare la sfera privata e familiare del proprietario ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle sue proprietà non è toccata. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Neppure ha ritenute adempite le condizioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera f LIT;
- la settima decisione verte sul ricorso di una persona nei confronti di un'autorità comunale volto ad ottenere l'accesso a documenti in ambito edilizio. La CPDT ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di concedere la documentazione richiesta, con l'argomentazione che parte delle informazioni erano già note al ricorrente, mentre per quanto attiene la restante documentazione richiesta, la CPDT ha precisato che questa non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato dell'interessato. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra l'allora proprietario ed altre persone. I documenti in questione contengono informazioni puramente di ordine procedurale, tecnico e amministrativo. Le eccezioni del diritto di accesso previste dagli articoli 10 capoverso 1 lett. e e 12 capoverso 2 LIT non sono pertanto in concreto adempite;
- l'ottava decisione ha per oggetto un ricorso presentato da una persona fisica, volto ad ottenere l'annullamento di una decisione comunale, mediante la quale è stato negato l'accesso a documenti inerenti diversi progetti edilizi. La CPDT ha accolto il ricorso e dato l'ordine all'autorità comunale di trasmettere alla ricorrente i documenti richiesti. La CPDT ha constatato che le identità degli attuali proprietari e istanti in licenza risultano già noti alla ricorrente, in quanto tutti coinvolti nella procedura sfociata con sentenza n. 52.2020.429 del 5 agosto 2021 del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto attiene le ulteriori informazioni, la CPDT ha ritenuto che i documenti non contengano nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato degli attuali proprietari o di terze persone. Non permettono di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra i proprietari ed altre persone. Non toccano la sfera privata e familiare degli interessati ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie della proprietà. Tutti i documenti richiesti contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del diritto di accesso previste dagli articoli 10 capoverso 1 lettera e e 12 capoverso 2 LIT non sono pertanto in concreto adempite;
- la nona decisione riguarda il ricorso presentato da una persona nei confronti di un'autorità comunale, volta ad ottenere l'accesso ad una serie di informazioni relative a documenti comunali. Preso atto del ritiro del gravame da parte della ricorrente, la CPDT ha stralciato dai ruoli il ricorso;
- la decima decisione tratta di un ricorso, inoltrato da due persone fisiche nei confronti di un'autorità comunale, volta ad ottenere l'accesso a documenti riguardanti l'aggiudicazione del concorso di progetto e per investitori promosso dall'autorità comunale. La CPDT ha parzialmente accolto il ricorso, riformando la decisione nel senso che ai ricorrenti è concesso l'accesso ad alcuni dei documenti richiesti, con l'argomentazione che parte delle informazioni erano già

state rese note nell'ambito dell'aggiudicazione e dei lavori inerenti la progettazione e realizzazione del progetto comunale. Inoltre ha ritenuto che la limitazione al diritto di accesso conseguito dall'autorità sulla base dell'articolo 10 capoverso 1 lettera f LIT non può essere tutelata, in quanto non sufficientemente motivata;

- l'undicesima decisione verte sul ricorso di una persona giuridica, volto a ottenere l'annullamento di una decisione cantonale, mediante la quale è stato accordato l'accesso a un rapporto ambientale e relativi documenti per attività svolte su determinati fondi. La CPDT ha respinto il ricorso, negando la sussistenza di eccezioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 lettere e e f e 12 LIT. La CPDT ha ritenuto che trattasi tutti di documenti già oggetto di pubblicazione prevista dagli articoli 6 LE e 8–16 RLE (in particolare l'art. 9 lett. i), in combinazione con l'articolo 9 e seguenti ROEIA, e quindi resi di dominio pubblico, per le quali un'anonimizzazione delle identità di terzi, non si giustificerebbe. Non si ravvisano difatti interessi privati prevalenti e la richiesta d'accesso non è contrastata da significativi interessi di riservatezza. I documenti non contengono ulteriori passaggi il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato di quest'ultimi. Non toccano difatti la loro sfera privata e familiare ma contengono unicamente informazioni puramente tecniche e d'esercizio;
- la dodicesima decisione riguarda il ricorso presentato da due persone nei confronti di un'autorità comunale, volto a ottenere la trasmissione di una segnalazione scritta da parte di un cittadino, concernente le accuse mosse nei confronti dei ricorrenti per comportamenti contrari alle regole della circolazione stradale. La CPDT ha parzialmente accolto il ricorso e ordinato al Comune di concedere ai ricorrenti l'accesso alla segnalazione, debitamente anonimizzata, con oscuramento dei dati personali dei segnalanti e di qualsiasi altra indicazione che permetta la loro identificazione. La CPDT ha ritenuto che oltre ai nomi, al cognome, all'indirizzo di casa e l'e-mail dei segnalanti, il documento non contenga ulteriori passaggi il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato di quest'ultimi. Non tocca difatti la loro sfera privata e familiare ma riguarda unicamente degli addebiti mossi nei confronti dei ricorrenti senza formulare una richiesta esplicita di confidenzialità. In questo senso occorre negare un interesse alla confidenzialità ai sensi dell'articolo 4 LPDPpol da parte dei segnalanti, che escluderebbe la trasmissione del documento. Tuttavia, considerato che non risulta che i segnalanti siano stati consultati dall'autorità richiesta, come previsto dall'articolo 14 LIT, giova garantire la trasmissione del documento debitamente anonimizzato ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LIT;
- la decisione riguardante il tredicesimo incarto ha per oggetto il ricorso di una persona nei confronti del Consiglio di Stato, volto a ottenere l'accesso ai rapporti annuali del Controllo cantonale delle finanze per gli anni 2018–2021. La CPDT ha parzialmente accolto il ricorso e ordinato al Consiglio di Stato di concedere l'accesso ai documenti richiesti, anonimizzando i dati personali di terzi, così come prescritto dall'articolo 12 capoverso 1 LIT. In particolare ha negato la sussistenza di una «fishing expedition» e delle eccezioni enumerate dall'articolo 10 LIT. In particolare la concessione dell'accesso agli atti non può in alcun modo influenzare la libera formazione di un'autorità, essendo già stati esaminati nell'ambito delle rispettive competenze dal Consiglio di Stato e dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Non trova neppure applicazione una disposizione speciale ai sensi dell'articolo 3 LIT;
- la quattordicesima decisione concerne un ricorso di una persona volto a ottenere l'annullamento di una decisione comunale, mediante la quale è stato concesso l'accesso a documenti in ambito edilizio relativi al mappale di proprietà del ricorrente. La CPDT ha anzitutto respinto la richiesta del ricorrente di conoscere l'identità del richiedente, ritenuto che una domanda di accesso ai sensi della LIT non deve essere motivata. L'identità del richiedente, che può chiedere di restare anonimo, non è un dato necessario per la valutazione della domanda di accesso. La mancata divulgazione dell'identità del richiedente non è quindi atta a pregiudicare la posizione del ricorrente. Nel merito la CPDT ha accolto parzialmente il ricorso, ma per motivi che esulano dalle argomentazioni del ricorrente, confermando l'accesso ai documenti richiesti e ordinando al Comune di anonimizzare i dati personali di un precedente proprietario. Per il resto, contrariamente alle censure del ricorrente, la documentazione non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del proprietario o di terze persone.

In particolare la sfera privata e familiare del proprietario, ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie della sua proprietà, non è toccata;

- infine, la quindicesima decisione ha per oggetto un ricorso di due persone contro la decisione di un'autorità cantonale mediante la quale è stato negato l'accesso a un rapporto elaborato per la verifica dell'operato degli organi di un'associazione. La CPDT ha respinto il ricorso in quanto il documento in questione contiene informazioni relative alla sfera intima di terzi che si sono affidati al principio della confidenzialità. Una completa anonimizzazione del documento, nel senso di un'impossibilità di identificazione diretta o indiretta dei terzi, risulta inattuabile, ciò che ne ostacola la divulgazione. Nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco la CPDT ha ritenuto che l'interesse pubblico all'informazione non è in questo caso prevalente, considerato anche che il contenuto del rapporto è già stato adeguatamente divulgato al pubblico. Risultano in concreto adempiute le eccezioni previste dagli articoli 10 capoverso 1 lettera e e 10 capoverso 1 lettera g LIT.

Le decisioni della Commissione cresciute in giudicato sono pubblicate nello spazio web www.ti.ch/trasparenza, con possibilità di ricerca all'interno del testo.

3.6 Tribunale cantonale amministrativo

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel 2024 **sono stati inoltrati 21 ricorsi** in materia LIT (5 nel 2023): 14 sono stati accolti, uno è stato respinto e uno è stato dichiarato irricevibile. Risultano pendenti 7 incarti (di cui uno entrato nel 2023).

3.7 Tribunale federale

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono impugnabili davanti al Tribunale federale.

Nel 2024, come nei due anni precedenti, **non sono stati inoltrati ricorsi** in materia LIT e non ne risultano di pendenti.

3.8 Costi

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali; è quindi impossibile calcolare con precisione i costi globali del principio di trasparenza.

Nel 2024 il responsabile della legislazione e della trasparenza, funzionario dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato, ha riservato parte del suo tempo di lavoro alle attività di consulenza, informazione e formazione.

La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita 12 volte (5 nel 2023). Per l'adempimento dei compiti della Commissione, la segretaria, funzionaria cantonale, ha usato parte del suo tempo di lavoro; la presidente e i cinque membri, non facenti parte dell'Amministrazione cantonale, hanno percepito complessivamente 4'138.40 franchi (2'080.60 franchi nel 2023) per indennità e spese di trasferta.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha preso le sue decisioni

sia per circolazione d'atti sia in seduta, riunendosi cinque volte nell'arco del 2024 (6 volte nel 2023). Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi il presidente e i tre membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito 8'487.70 franchi (10'001.30 nel 2023) per indennità e spese di trasferta. Un membro e la segretaria giuridica, funzionari cantonali, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro (20% nel caso della segretaria).

3.9 Problematiche

Nel 2024 non sono emersi nuovi problemi sull'applicazione della LIT; rimangono quelli segnalati nei rapporti degli anni scorsi da alcune autorità, come l'importante onere amministrativo oppure il termine ordinario di evasione delle domande troppo breve (15 giorni, termine prorogabile in caso di incarti voluminosi o presenza di dati personali).

Ma soprattutto per l'autorità rimane sempre un esercizio impegnativo coniugare il principio di trasparenza con la protezione della sfera privata delle persone i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti. Inoltre in questi casi la decisione dell'autorità scontenta sempre qualcuno, le persone i cui dati personali sono presenti nei documenti se l'accesso viene accordato, i richiedenti se l'accesso viene negato.


I documenti concernenti l'ambito edilizio sono di gran lunga i più richiesti e proprio in questo settore, in particolare in quello dell'edilizia privata, sono sempre presenti dati personali; i Comuni si trovano spesso confrontati con situazioni di conflitto tra confinanti e lamentano il fatto che lo scopo delle domande non è quello di controllare l'attività dell'ente pubblico quanto piuttosto i lavori eseguiti dai vicini di casa.

Per approfondimenti si rimanda ai rapporti del 2019 e del 2021.

3.10 Confronto 2013-2024


Il confronto dei dati conferma le tendenze positive emerse nei rapporti degli anni scorsi, seppur con alcuni lievi scostamenti.

Il grafico seguente conferma che i Comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso (88% dei casi). Le restanti vengono indirizzate all'Amministrazione cantonale (9%) e ad altri soggetti (3%).




Il prossimo grafico mostra:

- il ritorno ai livelli degli anni precedenti delle richieste di consulenza al Servizio per la trasparenza;
- un numero di domande di accesso che torna a salire dopo la decrescita del 2023;
- la sostanziale stabilità delle domande mediazione.




Secondo il grafico seguente:

- l'accesso è stato accordato senza restrizioni nell'82 per cento dei casi, un valore inferiore rispetto a quello record del 2022 ma in linea con quello degli altri anni;
- la percentuale delle prese di posizione delle autorità sulle domande di accesso entro il termine ordinario di quindici giorni è scesa al 69 per cento, valore comunque sempre elevato considerato il fatto che spesso il termine deve essere prorogato per consultare i terzi i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti;
- le richieste di emolumenti si confermano rare (5% dei casi).




Quest'altro grafico evidenzia:

- l'aumento dei ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e soprattutto di quelli al Tribunale cantonale amministrativo; però, come nel 2021, il numero elevato deve essere relativizzato in quanto si tratta di ricorsi in gran parte inoltrati da una singola persona;
- la consueta assenza di ricorsi al Tribunale federale.



L'ultimo grafico indica che sono aumentati gli importi delle indennità e delle spese di trasferta per i membri della Commissione di mediazione indipendente; ciò è dovuto al fatto che nel 2024 la Commissione si è riunita più del doppio delle volte rispetto al 2023. Sono invece diminuiti i costi della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.



4. Sintesi e conclusioni

Per quanto concerne l'informazione attiva, i passi avanti sono sempre difficilmente misurabili, ma Comuni e Cantone segnalano sempre nuove iniziative per migliorare la comunicazione con i cittadini.

Quanto all'informazione passiva, i dati raccolti indicano che nel 2024:

- sono state presentate 232 domande di accesso, un numero che è tornato ai livelli raggiunti nel 2021 e nel 2022;
- i Comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso (88% dei casi), l'Amministrazione cantonale (9%) e gli altri soggetti sottoposti alla legge ricevono le rimanenti (3%);
- i Comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 55 su 106, per la prima volta più della metà (52%);
- il termine ordinario di quindici giorni per l'evasione delle domande di accesso è stato garantito nel 69 per cento dei casi, il valore più basso di sempre; il dato non deve preoccupare perché il termine deve essere prorogato se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso in termini di tempo oppure, come spesso accade, se i documenti richiesti contengono dati personali di terzi, che devono essere consultati per osservazioni;
- l'accesso ai documenti è stato accordato nell'82 per cento dei casi, percentuale che sale all'87 per cento se si aggiungono gli accessi accordati in maniera parziale, un valore in linea con quello degli altri anni;
- gli emolumenti continuano ad essere percepiti sporadicamente (5% dei casi);
- i documenti ufficiali maggiormente richiesti come sempre interessano l'ambito edilizio;
- sono aumentate le volte in cui i media si sono serviti della LIT per le inchieste giornalistiche;
- dopo la presa di posizione delle autorità sulle domande di accesso, le persone si sono rivolte alla Commissione di mediazione 19 volte (23 nel 2023) e hanno inoltrato ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza 20 volte (16 nel 2023);
- contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono stati inoltrati 21 ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (5 nel 2022), dato da relativizzare perché molti sono stati presentati da una persona singola;
- di nuovo nessuna decisione del Tribunale cantonale amministrativo è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Le statistiche, elaborate sulla base dei dati comunicati dalle autorità, rimangono positive. Naturalmente ci sono dei margini di miglioramento, soprattutto nell'ambito dell'informazione attiva e in quei casi dove non essendo presenti dati personali di terzi è possibile accordare l'accesso celermente.

Il rapporto del 2023 sollevava il tema della disinformazione e della sua diffusione amplificata da social media, algoritmi e intelligenza artificiale generativa.

Adesso modelli linguistici sempre più avanzati permettono conversazioni anche vocali che danno l'illusione di comunicare con esseri umani onniscienti. Grandi opportunità ma anche molte sfide da affrontare.


In questo contesto di rapidi cambiamenti un valore non deve essere mai scalfito, quello della fiducia delle cittadine e dei cittadini nelle loro autorità.

La fiducia è una pianta le cui radici devono costantemente essere innaffiate affinché non appassisca e la trasparenza è una delle radici di questa pianta.


21 marzo 2025

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato

Filippo Santellocco, Responsabile della legislazione e della trasparenza



NUMERO E DESTINATARI DELLE DOMANDE DI ACCESSO



ESITO DELLE DOMANDE DI ACCESSO

